

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Ministero della Difesa nella persona del Sottosegretario di Stato On. Giocchino Alfano, con sede presso “Palazzo Esercito”, Via XX Settembre, 123/A in Roma,

E

l’Università degli Studi di Genova di seguito indicato come “Università”, codice fiscale e partita IVA 00754150100 con sede legale in Genova, Via Balbi n. 5, nella persona del Prorettore vicario, Prof. Enrico Giunchiglia, nato a Levanto (SP) il 14/06/1964, autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2015

tutti indicati congiuntamente con la denominazione di “Parti”

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, fissa obiettivi nazionali obbligatori per l’uso di detta energia;
- l’articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, attribuisce al Ministero della Difesa la facoltà di affidare in concessione o in locazione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, allo scopo di installare impianti energetici destinati a soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché a migliorare il quadro di approvvigionamento strategico dell’energia, garantendo la necessaria sicurezza e affidabilità al sistema;
- il ruolo attivo assegnato alle Pubbliche Amministrazioni centrali e territoriali nello sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella riduzione del ricorso alle fonti tradizionali;
- con Decreto Legislativo 03/03/2011 n. 28 e s.m.i., attuazione della direttiva 2009/28/CE

sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, sono stati definiti gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

- il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 poi convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, vengono definiti e integrati i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

- il Ministero della Difesa intende collaborare con l'Università degli Studi di Genova allo svolgimento di attività di ricerca al fine di stimolare iniziative e programmi congiunti di attività su temi di comune interesse;

- il Ministero della Difesa ha rilevato l'opportunità di acquisire collaborazioni nel settore del risparmio energetico, della razionalizzazione dei consumi e dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, al fine di promuovere iniziative volte alla riduzione del fabbisogno energetico, all'implementazione di tecniche per l'ottimizzazione della gestione dei consumi energetici, nonché alla realizzazione di interventi per l'efficienza energetica negli usi finali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie a fonti rinnovabili, presso le proprie sedi più importanti ubicate nel territorio nazionale;

- il Ministero della Difesa ha costituito con Decreto del 26 gennaio 2015 la Struttura di Progetto Energia (SPE), la cui articolazione, attribuzioni e obiettivi risultano definiti nell'ambito del decreto dirigenziale del Capo del Gabinetto del Ministro della Difesa, in data 27 febbraio 2015;

- l'Università degli studi di Genova dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per la realizzazione e/o il supporto di programmi di ricerca di interesse per il Ministero della Difesa;

- l'interazione culturale ed operativa tra Ministero della Difesa e l'Università che vantano, ognuno nei propri specifici settori, significative tradizioni complementari, potrà comportare

importanti vantaggi sia sul piano di una più avanzata formazione degli studenti e del personale, sia sul piano dello sviluppo della ricerca;

- lo Statuto dell'Università prevede che la medesima partecipi alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;

- l'Università ha aderito all'associazione "Genova Smart City", costituita a Genova in data 26.11.2010, che ha come scopo la realizzazione di un progetto per rendere la città intelligente o "smart" secondo l'accezione della Commissione europea, individuando iniziative aventi come finalità la salvaguardia ambientale, il rispetto e il superamento degli obiettivi energetici ed ambientali del protocollo di Kyoto, accompagnati dallo sviluppo economico, della crescita occupazionale e da un miglioramento della qualità della vita;

- l'Università, avvalendosi al suo interno delle proprie competenze, nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con Enti pubblici e privati che operano nel campo della didattica e della ricerca per qualificarsi sempre più come *research university*, il cui obiettivo fondamentale è l'accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1- Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Soggetti

1. Le attività di cui alle premesse, che costituiscono l'oggetto del presente accordo, riguardano:

- l'Università degli studi di Genova
- il Ministero della Difesa – Struttura di Progetto Energia (SPE)

nei termini ed alle condizioni più particolarmente di seguito specificate.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

1. Le Parti concorderanno, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo nr. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi), nonché del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dell'Ordinamento Militare):

- i termini e le condizioni delle singole iniziative che verranno, di volta in volta, attivate mediante convenzioni operative (definite all'art. 5 del presente Accordo);
- le forme per i necessari adeguamenti del presente accordo alle disposizioni legislative di carattere informativo ed innovativo che nella specifica materia potranno sopravvenire nel corso dell'accordo stesso.

Art. 4 - Oggetto

1. Scopo dell'accordo è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso il Ministero della Difesa, per lo svolgimento, mediante specifici atti, di attività di ricerca, di consulenza scientifico/tecnica, di didattica, di formazione.

2. Possono formare oggetto delle attività previste dal presente accordo tutte le tematiche di interesse comune per l'Università e il Ministero della Difesa, di carattere sia teorico che operativo.

3. In prima istanza le aree identificate di comune interesse riguardano le attività di:

- a) definizione dei criteri generali di Energy auditing degli edifici del patrimonio edilizio del Ministero e realizzazione di piani di efficientamento energetico per singolo edificio;
- b) assistenza, per attività che saranno puntualmente proposte ed individuate dalla SPE, negli interventi di efficienza energetica degli edifici con promozione delle BAT (Best Available Technique) e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative;
- c) assistenza all'implementazione di progetti pilota "best practice" ovvero attività di ricerca e sviluppo concernenti nuove tecnologie e fonti di energia a basse emissioni o a "emissioni zero" per la sostenibilità energetica e ambientale degli edifici sottoposti a riqualificazione, nell'ottica di promozione di tecnologie innovative per lo sviluppo di sistemi per l'autosufficienza energetica: sistemi di generazione distribuita, sistemi di storage avanzati, sistemi di gestione intelligente degli edifici;
- d) razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore energetico, attività di acquisto dell'energia e relativo monitoraggio;
- e) prototipo di Smart Polygeneration Grid, applicato a un rappresentativo sedime militare, individuato dalla SPE.

4. L'Università e il Ministero della Difesa dichiarano la propria disponibilità a promuovere:
- a) conferenze e workshop congiunti sulle attività tecniche svolte, anche allo scopo di orientamento professionale e formazione per il personale dell'Amministrazione della Difesa (A.D.);
 - b) stage didattici e svolgimento di tesi di laurea e di laurea magistrale volti all'approfondimento di aspetti tecnico-scientifici con il riserbo da parte dell'A.D. di tutela dei dati sensibili;
 - c) corsi di formazione su tematiche di comune interesse.
5. Ciascuna Parte potrà, inoltre, richiedere all'altra prestazioni didattiche sotto forma di singole docenze e/o corsi o seminari di aggiornamento e qualificazione professionale nei settori disciplinari di interesse. Tali attività si potranno svolgere presso le sedi di volta in volta concordate e saranno regolate ciascuna da apposita Convenzione operativa.

Art. 5 – Convenzioni operative

1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di apposite Convenzioni operative tra il Ministero della Difesa e l'Università e/o le strutture universitarie interessate, nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.
2. Le Convenzioni operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione, stessa nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
- In particolare le convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- a. obiettivi da realizzare e attività da svolgere;
- b. termini e condizioni di svolgimento;
- c. tempi di attuazione secondo il calendario concordato dalle Parti;
- d. risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- e. eventuale definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- f. regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate come da artt. 13 e 15 del presente accordo;
- g. quant'altro necessario.

Alle Convenzioni operative potranno aderire, solo su invito di entrambe le Parti, eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione operativa.

Art. 6 – Clausola di garanzia

1. Ai fini del presente accordo, le Parti si impegnano ad accogliere personale degli Enti partner impegnato in attività di collaborazione regolate dagli atti di cui agli articoli precedenti. L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 7 - Oneri

1. Il presente Accordo quadro non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nelle singole Convenzioni operative di cui all'art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti reciprocamente ospitati presso i propri locali.

2. Si demanda ai singoli atti attuativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Coperture assicurative

1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali delle altre parti sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche

attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 10 – Comitato di gestione

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché la valutazione, promozione, organizzazione e monitoraggio delle iniziative di comune interesse, sarà assicurata da un Comitato di Gestione istituito pariteticamente tra Ministero della Difesa ed Università. Il Comitato di Gestione, nominato con finalità di indirizzo strategico con il compito di proporre la definizione dei temi programmatici oggetto dell'Accordo quadro, è costituito, come di seguito specificato:

per il Ministero della Difesa: Gen. Isp. G.A. NOTO Ing. Francesco M.;

per l'Università: Prof.ssa Paola Girdinio.

2. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato possono essere effettuate da ciascuna Parte dandone preventiva comunicazione all'altra.

Art. 11 – Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente accordo avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.

3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 12 – Recesso o scioglimento

1. Ciascuna delle parti potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze istituzionali, recedere dal presente accordo ovvero scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni operative

già stipulate alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

5. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

Art.13 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere l'assoluto riserbo in ordine a qualunque notizia, documento o informazione di cui verranno a conoscenza in occasione o a causa dell'attività di cui al presente accordo.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'accordo si risolverà di diritto, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile o penale.

3. L'Università e il Ministero della Difesa potranno chiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni, notizie ed esperienze, oggetto di precedenti studi e di proprietà, che verranno messe a disposizione per l'ampliamento degli studi stessi.

Art. 14 – Diritti di proprietà intellettuale

1. L'Università e il Ministero della Difesa si riservano il diritto di pubblicare, previo accordo scritto tra le Parti, i risultati delle ricerche.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università degli Studi di Genova e del Ministero della Difesa coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

3. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

4. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 5 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 16 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.

2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.17 - Registrazione

1. Il presente Accordo si compone di n. 9 pagine e viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90

**Per l'Università degli studi di Genova
Il Prorettore vicario
Prof. Enrico Giunchiglia**

**Per il Ministero della Difesa
Il Sottosegretario di Stato
On. Gioacchino Alfano**